

Il Fondo di garanzia per le PMI

Le misure introdotte per superare l'emergenza COVID-19

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Gli interventi normativi

❑ Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (DL Cura Italia)

- Art.49: introduce modifiche al funzionamento ordinario del Fondo;

- Art. 56: introduce misure di sostegno finanziario per le imprese e una nuova modalità di intervento del Fondo

❑ Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)

- Art.13: abroga l'art.49 del DL Cura Italia e introduce nuove importanti modifiche al funzionamento del Fondo

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

Le seguenti misure sono valide fino al **31 dicembre 2020**.

- ❖ Gratuità dell'intervento;
- ❖ Ammissibilità imprese fino a 499 dipendenti
- ❖ Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita
- ❖ Innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa (lettera b)

Raddoppiato l'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale; passa da € 2,5 mln a **€ 5 mln**.

Per rendere operativo il disposto normativo si è resa necessaria l'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL.



Esteso il metodo di calcolo utilizzato per le Mid Cap anche alle PMI, per tutti gli importi garantiti compresi fra € 2,5 mln e € 5 mln. Per l'applicazione di tale metodologia è necessario comunicare, in fase di presentazione della domanda di garanzia, la PD del soggetto beneficiario



DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

Misure
operative

❖ Modifiche inerenti la valutazione dei soggetti beneficiari

- La garanzia è concessa **senza applicazione del modello di valutazione del Fondo** → Ammissibili anche le imprese rientranti in **fascia 5**
- Si segnala che , al **solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di rischio**, in sede di compilazione della domanda verranno acquisiti/dovranno essere inseriti i dati di bilancio.

❖ Modifiche dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari

- Sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che :
 - presentano **inadempienze probabili**
 - presentano **posizioni classificate come scadute e/o sconfinite deteriorate**
 - sono stati **ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione**

La classificazione non
deve essere precedente
alla data del 31/1/2020

Tale condizione è
ammissibile solo se
successiva al 31/12/2019

N.B. Restano escluse i soggetti beneficiari che presentano sofferenze

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Innalzamento delle percentuali di copertura

Misura operativa

- **Percentuali di copertura massime** (80% per garanzia diretta, 90% per riassicurazione) per tutte le richieste di garanzia e senza limiti di importo massimo garantito per impresa, fermo restando limite dei € 5 mln previsto dalla normativa.

Ulteriore possibilità di innalzamento delle percentuali di copertura se rispettate condizioni del Temporary framework

- Percentuali di copertura elevate al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione solo se:

- Durata operazione **non superiore a 72 mesi**;

- Importo dell'operazione, sommato agli importi erogati ai sensi del Temporary Framework, non superino:

Misura da attivare

1. Il **25% del fatturato** del 2019;
2. Il **doppio delle spese per il personale sostenute nel 2019** (o quelle previsionali in caso di start up) o ultimo bilancio disponibile;
3. **Fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento**

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

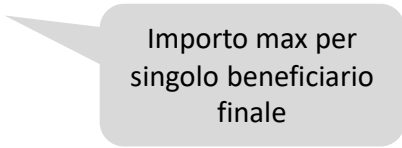
❖ Garanzia al 100% su finanziamenti fino a € 25 mila

Copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, su finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- Durata fino a 72 mesi e rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi;
- Importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque non superiore a € 25 mila



Misura operativa



Importo max per singolo beneficiario finale

Soggetti beneficiari finali:

PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di P.IVA)

Condizioni economiche applicate:

- Tasso di interesse praticato dal soggetto finanziatore, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, deve tener conto della copertura dei soli **costi di istruttoria** e di **gestione dell'operazione**, e comunque non potrà essere superiore ad un certo cap fissato;
- Il premio complessivo di garanzia nel caso di riassicurazione dovrà tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione

Per tali richieste di garanzia è stato predisposto l'Allegato 4bis, che dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale e dallo stesso inviato al soggetto richiedente la garanzia

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di operazioni garantite

- Per tutte queste operazioni, la garanzia viene **confermata d'ufficio**

- Tale norma viene applicata anche alle richieste di sospensione riferite ad imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come **esposizioni non performing** e per i finanziamenti che presentano **rate scadute da più di 90 giorni**.



N.B. Per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzato l'allegato 17 (il quale resta valido per tutte le altre casistiche – piani di rientro e rimodulazioni di piani esistenti)



Predisposto l'Allegato 13 bis per l'invio di tali richieste

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

Misura da attivare

❖ Cumulabilità con intervento Confidi o altri fondi di garanzia

La garanzia del Fondo può essere **cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia** sino alla copertura del 100% dell'operazione finanziaria

Condizioni da rispettare

- Durata: max 72 mesi;
- Importo: max. 25% dei ricavi del soggetto beneficiario
- Ricavi soggetto beneficiario: max. € 3,2 mln

Misura operativa

❖ Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta

La garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia **successiva al 31/1/2020 e non sia antecedente alla data di richiesta di ammissione di oltre tre mesi**

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)



❖ Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo

Vengono rese ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca (o banche appartenenti allo stesso gruppo bancario) di operazioni che **non erano già garantite** dal Fondo, a condizione che vi sia un **10% di credito aggiuntivo** rispetto al debito residuo dell'operazione che si sta rinegoziando/consolidando.

N.B. La regola del 10% non vale per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento che erano già ammissibili alla garanzia del Fondo

❖ Garanzie su portafogli: incremento della copertura (lettera j)

La copertura della tranche junior da parte del Fondo può essere **incrementata del 50%** (esempio 7% di base + 3,5% di incremento) per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 o appartenenti per almeno il 60%, a settori/filiere colpiti dall'epidemia.

In presenza di ulteriori garanti sulla tranche junior (ad. Esempio Sezioni Speciali), la copertura verrà incrementata di un ulteriore **20%**.

❖ Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi

La misura si applica a tutti gli **adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL** e per quelli **originatisi a partire dalla predetta data**

Ulteriori disposizioni dell'art.13 del DL Liquidità (1/2)

❖ Abolizione della Lettera r)

Disposta l'**abolizione della lettera r)** anche per tutte le regioni in cui era ancora vigente (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana)

❖ Procedura antimafia

- Per il rilascio della garanzia non sarà più necessario **attendere l'esito della consultazione della Prefettura.**
- La garanzia è concessa al soggetto richiedente **senza alcuna condizione.**
- Se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la **revoca dell'agevolazione al soggetto beneficiario** e **verrà fatta salva l'efficacia della garanzia**

Ulteriori disposizioni dell'art.13 del DL Liquidità (1/2)

Disposizioni per il microcredito

- Per gli operatori di microcredito di cui all'art.111 del TUB, in possesso dei requisiti di micro piccola media impresa, la garanzia del Fondo è concessa sulle operazioni di microcredito:
 - ✓ **A titolo gratuito;**
 - ✓ Nella misura dell'**80%** dell'ammontare del finanziamento;
 - ✓ **Senza valutazione del merito creditizio relativamente alle imprese start-up**

- Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito a **€ 40 mila**.



Per rendere operativo tale disposto normativo è necessario l'adeguamento del D.M. 17 ottobre 2014, n.176

Articolo 56 del DL Cura Italia

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, sono state introdotte delle misure specifiche in favore delle imprese:

- a) **Divieto di revoca fino al 30/9/2020** delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- b) **Proroga automatica della scadenza fino al 30/9/2020** per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/9/2020;
- c) **Sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing** in scadenza al 30/9/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.



Per le operazioni garantite dal Fondo, il Gestore ha predisposto **l'allegato 13-ter** per poter richiedere la proroga della garanzia

Articolo 56 del DL Cura Italia

- Il comma 6 prevede la costituzione di una apposita **Sezione speciale del Fondo**, con una dotazione di **€ 1,73 mld**, finalizzata al rilascio di garanzie sulle operazioni finanziarie oggetto delle misure di sostegno illustrate precedentemente.
- La garanzia del Fondo ha natura **sussidiaria** ed è concessa:
 - ✓ **A titolo gratuito**;
 - ✓ **Senza valutazione** del merito creditizio dell'impresa



Come previsto dal comma 11, per rendere operativa tale misura, le Disposizioni Operative del Fondo dovranno essere integrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL COVID-19.

Grazie per l'attenzione

Luca La Ragione
Tel. 06/47912163
email: luca.laragione@mcc.it

